

## AII. "A"

### STATUTO

Articolo 1 - **SEDE** - Il Comitato ha sede in Via Sampiero di Bastelica n. 81, Roma (RM). La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Articolo 2 - **SCOPI** - Il Comitato è costituito come entità apartitica, apolitica e senza finalità di lucro, libera e spontanea aggregazione di cittadini che intendono partecipare attivamente, con ogni mezzo legale, alla ricostruzione della frazione di Saletta nel Comune di Amatrice (RI) per conservare, tutelare e tramandare usi, costumi, legami storici, culturali sociali ed economici.

Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili ed immobili che riterrà più opportuni.

Articolo 3 - **ADESIONE AL COMITATO** - L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che delibera l'ammissione su suo insindacabile giudizio. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato e circolo.

Articolo 4 - **QUOTE ASSOCIATIVE** - L'attività del comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al comitato stesso e dalle quote associative di tempo in tempo deliberate e raccolte dal consiglio direttivo entro l'ultimo giorno del mese di gennaio di ogni anno.

Articolo 5 - **FONDO COMUNE** - Il fondo comune del Comitato è costituito dai contributi degli associati, dalle donazioni effettuate da qualsiasi cittadino, ente pubblico o privato, da qualsiasi società commerciale e dai beni eventualmente acquisiti. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Articolo 6 - **ORGANI E POTERI** - Organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei soci iscritti nel registro soci ed in regola con il pagamento della quota annuale. L'assemblea degli aderenti è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in alternativa dal vice presidente, che nomina un segretario per la redazione dei verbali.

Articolo 7 - **RECESSO** - Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo del Comitato con lettera raccomandata .

Articolo 8 - **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA** - L'assemblea degli aderenti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal vice presidente o da almeno 50%+1 degli aderenti. L'avviso di convocazione dell'assemblea verrà recapitato agli aderenti con comunicazione scritta via fax o posta elettronica, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Articolo 9 - **DURATA E SCIOGLIMENTO** - Il Comitato rimane in vita fino al raggiungimento dello scopo, per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo o con decisione espressa dall'assemblea.

Articolo 10 - **DIRITTI DEGLI ADERENTI** - I promotori e gli aderenti hanno i seguenti diritti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto annuale;

- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato.

Articolo 11 - **DOVERI DEGLI ADERENTI** – E' dovere di ciascun aderente:

- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- tenere verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede ed alla trasparente comunicazione.

Articolo 12 - **ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI** - I promotori e/o gli aderenti che contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto possono essere esclusi dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione.

L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore o dell'aderente a favore del Comitato;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali;
- mancato pagamento di 2 (due) quote associative annuali anche non consecutive.

Articolo 13 – **CONSIGLIO DIRETTIVO** - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;
- predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 9, nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti tra i soci; tra questi ultimi verranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Le riunioni del consiglio sono valide al raggiungimento della maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro.

Articolo 14 - **PRESIDENTE DEL COMITATO** - Il Presidente del Comitato è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto tra i consiglieri, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, nonché in sede amministrativa e giudiziaria, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è autorizzato a impegnare tutti gli atti ed operazioni in nome del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, il medesimo potrà delegare il Vice Presidente a rappresentare il Comitato con gli stessi poteri a Lui conferiti.

Articolo 15 – **COMPENSI** - I Consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Articolo 16 – **PATRIMONIO** - Il patrimonio del comitato è costituito da:

- Quote sociali, oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti;
- contributi e liberalità ricevute;
- donazioni effettuate da qualsiasi cittadino, Ente pubblico o privato, da qualsiasi società commerciale;
- riserve formate con utili;

- altre riserve accantonate.

Articolo 17 - **ESERCIZIO SOCIALE** - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Articolo 18 - **DESTINAZIONE DEGLI UTILI** - Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale.

Articolo 19 - **DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO** - In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del comitato.

Articolo 20 - **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** - Tutti gli effetti della presente scrittura decorrono da oggi e per quanto non previsto dal presente atto si rimanda agli artt. 39/42 del C.C.

Roma, lì 14 settembre 2016